

STATUTO

Art.1

Costituzione - Denominazione - Sede

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di associazione denominata "LA FAMIGLIA DELL'AMORE" di seguito detta organizzazione.
2. Essa ha sede in CATANIA.
3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94.

Art.2

Finalità

1. L'organizzazione persegue i seguenti scopi: solidarietà sociale nei confronti dei senza fissa dimora. L'associazione intende perseguire la sua finalità attraverso le seguenti attività: promuovere l'istituzione dei centri d'accoglienza diurni e notturni nei confronti dei senza fissa dimora. Promuovere l'istituzione di mense per soggetti disadattati nel centro d'accoglienza dove si darebbe la possibilità di un pasto caldo non che di una doccia calda e di ricevere eventuali cure mediche e aiuti di varia natura.

Attività di sostegno e promozione nei confronti di alcolisti e dei tossicodipendenti.

L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti dell'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale. I servizi e le attività resi dall'associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.

L'organizzazione ha la durata di illimitata.

Art.3

Aderenti – Modalità di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente.
2. Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;

- indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'assemblea la quale decide in via definitiva.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 15.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
 - approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art.7 *Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 Membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'organizzazione, il Vice Presidente, il Segretario.
2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 1 volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
4. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere il personale, nei limiti imposti dall'art. 3 comma 4 L. 266/91;
 - nominare il segretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8 *Presidente*

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art.9 *Segretario*

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi

collegiali: assemblea, Consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

Art.10

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.11

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.12

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.13

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.14
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art.15
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
2. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 16
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

